

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO CAMPOBASSO

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver concesso ipoteca per un mutuo dell'importo di £ 100 milioni avente durata decennale. In particolare, l'ipoteca volontaria fu accesa a mezzo di rogito notarile del 31/10/2001 ed il contratto prevedeva che, dell'importo complessivamente erogato, una quota (£ 40 milioni) doveva essere rimborsata entro 10 anni mentre la restante (£ 60 milioni) entro 5 anni.

Dopo inutili reclami e solleciti rivolti all'intermediario a mezzo del proprio difensore, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di "ordinare alla [convenuta] l'esibizione della liberatoria relativa al debito contratto per il quale fu accesa ipoteca", nonché il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali sottolinea che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha fornito riscontro al reclamo datato 06/03/2017, con lettera raccomandata del 03/04/2017 (pervenuta con pec il 07/03/2017), nella quale "chiedeva di avere contezza dell'avvenuta restituzione di tutti gli effetti cambiari posti a garanzia del finanziamento, invitando il cliente, per il tramite dell'avvocato, ad esibire le cambiali di cui sopra".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rimasta priva di seguito, inviava, tramite pec, un'ulteriore comunicazione del 05/05/2017, ricevuta il 09/05/2017, anch'essa non riscontrata dal ricorrente.

In merito alla richiesta di rimborso delle spese legali, sottolinea trattasi "di elemento di novità rispetto al reclamo in quanto mai presentata in occasione della richiesta iniziale e del sollecito del 6/3/2017". Premesso che per adire l'ABF non è richiesta alcuna assistenza legale, l'intermediario ritiene che la fattispecie in esame non è di una complessità tale da richiederne uno specifico patrocinio.

La banca conclude ribadendo la sua disponibilità "a verificare la possibilità di procedere alla cancellazione dell'ipoteca, non appena ricevuta la documentazione richiesta".

Chiede pertanto di dichiarare il ricorso infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al collegio concerne la richiesta da parte del ricorrente di ottenere dalla banca resistente una dichiarazione liberatoria di debito, al fine di conseguire la cancellazione di un'ipoteca volontaria, e conseguente risarcimento del danno per inadempimento.

Occorre subito rilevare che non è agli atti il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, la cui esistenza però non è controversa tra le parti. Dalla lacunosa documentazione disponibile, e in particolare dalle informazioni ricavabili dalla ispezione ipotecaria allegata dal ricorrente, sembra ricavarsi che: il finanziamento fu concesso a soggetto diverso dal ricorrente; il ricorrente ha partecipato in qualità di terzo datore di ipoteca; il mutuo era assistito anche da una serie di cambiali, controfirmate dal ricorrente in qualità di avallante. Si può pertanto ritenere che il ricorrente abbia preso parte all'operazione di finanziamento nella duplice veste di garante ipotecario e di avallante delle cambiali. Peraltro, per quanto riguarda gli effetti cartolari si deve presumere che sia intervenuta la prescrizione, essendo l'ultimo scaduto il 31/10/2011 senza che risulti l'esercizio dell'azione cambiaria nei confronti dell'avallante. Oggetto del ricorso è dunque soltanto la posizione del ricorrente in qualità di garante ipotecario.

Tanto precisato, è del tutto evidente che il diritto del ricorrente ad ottenere una dichiarazione liberatoria idonea alla cancellazione dell'ipoteca trova il suo fatto costitutivo nell'estinzione del debito garantito. Tuttavia il ricorrente non offre nessuna prova in ordine all'avveramento di tale circostanza.

Nel contempo, il Collegio ritiene opportuno richiamare il proprio orientamento in base al quale il garante ha diritto di ricevere informazione dalla banca garantita, entro i limiti dell'importo garantito, sull'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché a ricevere (in linea con quanto stabilito dal precedente di Collegio di Napoli, decisione 1447/2010) i documenti comprovanti la costituzione del debito garantito o sue modifiche che ricadano sul rapporto di garanzia (Collegio di Napoli, decisione 6475/2016).

Sotto questo profilo, non pare del tutto immune da rilievi il comportamento dell'intermediario che, a fronte dell'istanza del garante di ottenere una dichiarazione liberatoria, si è limitato a richiedere a sua volta prova della restituzione di tutte le cambiali a suo tempo controfirmate in qualità di avallante, invece di comunicare le informazioni in possesso della banca sullo stato del rapporto di finanziamento oggetto della garanzia.

Pertanto, pur non potendo accogliersi la domanda del ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, per difetto delle necessarie allegazioni probatorie, questo Collegio, avvalendosi del potere di cui all'art. 10, comma 3, del "Regolamento per il funzionamento dell'organo decidente dell'ABF", ritiene di dover rivolgere indicazioni all'intermediario per favorire le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relazioni con i clienti. Si raccomanda dunque alla banca resistente di offrire alla ricorrente una maggiore collaborazione informativa ai clienti che, in qualità di garanti, chiedano conoscere l'ammontare attuale della propria esposizione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO